



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

**ISTITUTO COMPrensIVO BRIANZA**

**Scuola dell'infanzia "Collodi" - Scuole Primarie "Don Milani" e "Iqbal Masih"**

**Scuole Secondarie di I grado "Leopardi" e "Antonio Gramsci"**

via Brianza 20 – 20021 Bollate (MI) **tel.** 023511257 **fax.** 02-3510268

**Pec:** miic8a800l@pec.istruzione.it **e-mail:** miic8a800l@istruzione.it

**cod. Meccanografico:** MIIC8A800L **c. f.** 80102610153 **cod. Univoco** UFPAOQ

Circ. n. 149

Bollate, 12 febbraio 2025

- Ai genitori degli alunni
- Al personale docente
- Ai docenti coordinatori di classe  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI  
1^ GRADO
- Al personale ATA
- Alla DSGA
- Sito Web

**OGGETTO: D.L. n. 123/2023 "DECRETO CAIVANO" e OBBLIGO DI ISTRUZIONE**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** il Decreto Legge 123 approvato dalla Camera dei Deputati l'8 novembre 2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto Decreto Caivano;

**VISTA** la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 14 novembre 2023, della Legge 13 novembre 2023, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante "misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale";

**COMUNICA**

Che la Legge in oggetto ha sostituito l'art. 114 del T.U. della Scuola (D.Lgs. 297/1994) con una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

La Legge prevede che il Sindaco, mediante accesso all'Anagrafe Nazionale dell'Istruzione (ANIST), individua i minori non in regola con l'obbligo di istruzione e ammonisce senza ritardo il Responsabile dell'Adempimento dell'obbligo medesimo invitandolo ad ottemperare alla Legge, nelle more dell'attivazione dell'ANIST.

L'Ufficio Alunni della scuola cura la trasmissione al sindaco dei dati relativi ai minori, soggetti all'obbligo di istruzione, regolarmente iscritti presso le proprie istituzioni scolastiche. I docenti e l'Ufficio Alunni verificano la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, predisponendo i conseguenti atti per la firma del Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente Scolastico, a seguito dell'istruttoria dei docenti e dell'Ufficio Alunni, avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.

### **Mancato adempimento**

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione già ammonita dal sindaco per ottemperare alla legge, che non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a due anni.

### **Elusione dell'obbligo**

La persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, già ammonito dal sindaco per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, il quale non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

**SI INVITANO PERTANTO I GENITORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A**

**GIUSTIFICARE TEMPESTIVAMENTE.**

## **1) ADEMPIMENTI A CARICO DEI COORDINATORI DI CLASSE**

I docenti coordinatori di classe controlleranno le assenze degli alunni della propria classe e nel caso di assenze “non giustificate” per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, **procederanno ad informare l’insegnante referente per il contrasto alla dispersione consegnando, debitamente compilato con i dati dell’alunno, il seguente modulo:**

### **A. modello *Allegato 1 - Modello di segnalazione al Sindaco nel caso di superamento di 15 giorni di assenza ingiustificata nel trimestre.***

A tal proposito i coordinatori di classe e il personale di segreteria seguiranno la procedura riportata nel modello di segnalazione allegato alla presente circolare. Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

## **2) ADEMPIMENTI A CARICO DELL’INSEGNANTE REFERENTE AL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE**

- raccogliere le segnalazioni e fare una preventiva valutazione dei casi, confrontandosi con i coordinatori di classe;
- informare il Dirigente Scolastico in merito agli alunni segnalati dai coordinatori di classe e a quelli non ancora segnalati ma che presentano eventuali fattori di rischio dispersione;
- curare insieme al Dirigente Scolastico la trasmissione delle segnalazioni al Sindaco del Comune.

In allegato:

- modello *Allegato 1 - Modello di segnalazione al Sindaco nel caso di superamento di 15 giorni di assenza ingiustificata nel trimestre.*

La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Franca Taffuri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del Dlgs. n. 39/93